



CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA

# Rinnovo Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena

Mandato 2023 – 2028

VADEMECUM

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L. 29 dicembre 1993, n. 580** «Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- **D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016**, art. 4 comma 4, «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
- **Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 155** «Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23».
- **Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156** «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23».
- **Decreto direttoriale del MISE del 17 giugno 2022** (dati economici 2021 della Camera di Commercio di Arezzo - Siena).
- Circolari interpretative e pareri del Ministero dello sviluppo economico

# COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena sarà così composto:

**Complessivamente 25 (venticinque) membri** di cui:

**22 (ventidue)** in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che sarà successivamente illustrata.

**3 (tre)** in rappresentanza rispettivamente:

- delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ;
- dei liberi professionisti (designato dai presidenti degli ordini professionali).

## IN EVIDENZA

I dati (previsti dagli allegati A, B, C, D) devono far riferimento al 31/12/2022 (artt. 2 e 3 DM 156/2011).

Art. 7 dello Statuto Camerale «Pari opportunità»

1. La Camera di Commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazionamento, di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta camerale e nella nomina dei Consiglieri di Amministrazione delle Aziende Speciali, la Camera di Commercio assicura la presenza di entrambi i genere.

## RIPARTIZIONE RAPPRESENTANTI DEI SETTORI ECONOMICI

Settori economici	N. componenti
Agricoltura	2
Artigianato	4
Industria	4
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese-Altri Settori	3
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>

# TEMPISTICA

<b>05/04/2023</b>	Il Consiglio ha deliberato la ripartizione dei seggi per settori economici: approvazione delibera modifica all. A statuto.
<b>15/05/2023 (lunedì)</b>	Il Presidente della Camera di Commercio provvede a: <ul style="list-style-type: none"><li>• pubblicare all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio <u>l'avviso di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio</u>;</li><li>• comunicare al Presidente della Giunta Regionale l'avvio del procedimento.</li></ul> (art.2 c.1 D.M. n.156/2011).
<b>26/06/2023 (lunedì)</b> (Entro e non oltre 40 gg. dalla pubblicazione dell'avviso)	Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire alla Camera di Commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività.  (art.2 c.2 D.M. n.156/2011).

# TEMPISTICA

## **26/07/2023 (mercoledì)**

(Entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura)

Il Segretario Generale della Camera di Commercio, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i documenti acquisiti.

(art.5 c.3 D.M. n. 156/2011)

## **25/08/2023 (venerdì)**

(Entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione)

Il Presidente della Giunta Regionale determina il numero dei rappresentanti. In particolare:

- rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione nel settore di appartenenza;
- individua le organizzazioni o gruppi di organizzazioni che designano i componenti il Consiglio, nonché il numero dei componenti che ciascuna di queste designa;
- determina a quale organizzazione sindacale o associazione consumatori spetta designare il componente del Consiglio;
- richiede il nominativo designato ai presidenti degli ordini professionali presso la camera di commercio;
- notifica le determinazioni alle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni dei consumatori che hanno inviato le comunicazioni.

(art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. n. 156/2011)

# TEMPISTICA

<p><b>25 settembre 2023 (lunedì)</b></p> <p>(Entro 30 gg. dalle notifiche del Presidente della Giunta Regionale)</p>	<p>Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché il Presidente della Camera relativamente al rappresentante dei liberi professionisti*, comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri di loro spettanza.</p> <p>(art. 10 c.1 D.M. 156/2011)</p>
	<p>Il Presidente della Giunta Regionale , previa verifica del possesso dei requisiti,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nomina i consiglieri con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi)</li><li>• dispone la data di insediamento del Consiglio ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente*</li></ul> <p>(art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. n. 156/2011)</p>

\*: Il D.Lgs n. 219/2016 ha di fatto abolito la Consulta delle professioni modificando l'art. 10 della L. 580/93 prevedendo che il consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti sia designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio. Come già avvenuto in fase di accorpamento, si intende riunire gli ordini professionali che designeranno il rappresentante. La Camera di Commercio comunicherà il nominativo alla Regione.

# TEMPISTICA

<b>Entro novembre 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Insediamento nuovo Consiglio</li><li>➤ Nomina del Presidente (deve essere eletto entro 30 gg con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio)</li></ul>
<b>Nella riunione immediatamente successiva a quella di nomina del Presidente</b>	<p>Il Consiglio, con votazione a scrutinio segreto, nomina la Giunta (composta da Presidente + 7 membri*)</p> <p>(Art. 12 dm n. 156/2011)</p>

\*: Il D.Lgs. n. 219/2016 ha modificato l'art. 14 della L. n. 580/1993 stabilendo che la Giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 7 per le Camere con oltre 80.000 imprese.

# NORME PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

Eletto entra trenta giorni dalla nomina del Consiglio.

Maggioranze per elezione Presidente (art. 16 L.580/93)

Prima votazione	maggioranza dei due terzi dei consiglieri
Seconda votazione	maggioranza dei due terzi dei consiglieri
Terza votazione	maggioranza dei componenti del Consiglio
Quarta votazione	ballottaggio tra i due consiglieri più votati (maggioranza assoluta)

Entro i successivi quindici giorni dai primi due scrutini, che si tengono nella seduta d'insediamento, si procede alla terza e quarta votazione.

Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per le elezioni, per ciascuna votazione previste dalla legge.

## CHI PUO' PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI RINNOVO

Possono partecipare alla procedura le «**organizzazioni imprenditoriali**» dei territori provinciali di Arezzo e Siena che risultino in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL;**
- le organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio.**

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nell'allegato A.

Possono partecipare alla procedura le **Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori dei territori provinciali di Arezzo e Siena** operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'Avviso di rinnovo del Consiglio.

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nell'**Allegato C** e **Allegato 4** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 (solo per le Associazioni dei consumatori).

# Composizione dei settori economici in base al codice ATECO

- ❑ I settori economici dell'agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge L. n. 580/1993 , sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello italiano da ATECO (art. 2, DM n. 155/2011).
  
- ❑ Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 - legge quadro artigianato (art. 2 DM 155/2011).
  
- ❑ Con «piccole imprese», Art. 1 comma 1 lett. I) DM 156/2011 (parere MISE del 15/10/2015) si intende:
  - per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
  - per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
  - per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

# Griglia settori economici in base alla classificazione ATECO 2007

Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	B Estrazione dei minerali da cave e miniere; C Attività manifatturiere; D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; F Costruzioni.
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e Spedizioni	H Trasporto e magazzinaggio
Credito	K64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Assicurazioni	K65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione; K663 Attività di gestione dei fondi
Servizi alle imprese	J Servizi di informazione e comunicazione; L Attività immobiliari; M Attività professionali, scientifiche e tecniche; N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.
Altri settori	P Istruzione; Q Sanità e assistenza sociale; R Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; S Altre attività di servizi; T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

# Organizzazioni imprenditoriali

## Adempimenti Organizzazioni imprenditoriali

Le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena **entro LUNEDI' 26 GIUGNO 2023** (non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante) a pena di esclusione dal procedimento:

- un'unica **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) redatta secondo l'**Allegato A** del D.M. n. 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante;
- l'**elenco delle imprese associate** redatto secondo l'**Allegato B** del D.M. n. 156/2011;
- l'**Allegato 1** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 tramite PEC o registrazione sull'interfaccia denominata Amministrazione Pubblica @perta a Cittadini e Imprese (AP@CI) all'indirizzo web:  
<https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>

## ALLEGATO A

### Deve contenere:

- Natura e finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati;
- Ampiezza e diffusione delle strutture operative;
- Servizi resi e attività svolta nella circoscrizione;
- Numero imprese che risultano iscritte al 31/12/2022 purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione (deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente );
- Numero occupati al 31/12/2022;
- Attestazione che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL.

### Da allegare alla dichiarazione in forma cartacea:

- copia dello statuto in corso di validità
- copia del verbale di nomina del legale rappresentante

Per le società cooperative le Organizzazioni imprenditoriali devono indicare anche il numero di soci aderenti in quanto previsto quale criterio per l'indice di rappresentatività.

## ALLEGATO B

Deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, su supporto digitale non riscrivibile (chiavetta usb, CD o DVD), contenente il file/elenco di tutte le imprese associate:

1. in formato foglio elettronico (.csv)
2. in formato PDF/A (.pdf).

Negli elenchi salvati con estensione “.csv”:

- L’elenco si traduce in un singolo record per impresa (ogni riga rappresenta un’impresa)
- La prima riga non contiene i dati di una impresa ma le denominazioni dei campi

Di seguito si riporta un esempio di elenco:

progressivo	cciaa	codice fiscale	numero rea	denominazione	indirizzo	citta	codice ateco
1	FI	01234567890	0	ALFA SRL	VIA ROMA 1	FIRENZE	012
2	FI	XYZZYX00A01L219R	3486	XYZ ZYX	VIA UMBERTO 15	FIRENZE	0341
3	FI	111111111115	123456	BETA SPA	PIAZZA REPUBBLICA 2	FIRENZE	52
4	FI	111111111115	123456	BETA SPA	PIAZZA REPUBBLICA 5	FIRENZE	46

## Precisazioni

- ❖ ricordare di inserire la sigla della provincia di iscrizione dell'impresa nel campo denominato «cciaa»;
- ❖ i campi codice ATECO e codice fiscale devono essere impostati come testo;
- ❖ non usare tabulatori all'interno dei singoli campi poiché generano colonne vuote;
- ❖ non usare gli "a capo" all'interno dei singoli campi.

Per maggiori dettagli, consultare le «Note tecniche per la predisposizione degli elenchi» che saranno pubblicate sul sito istituzionale

Per verificare i dati da inserire nell'allegato B, la Camera di Commercio, con il supporto di InfoCamere, offre un servizio gratuito di controllo degli elenchi allo scopo di fornire tutti gli elementi utili per predisporre gli allegati B nel modo più corretto possibile.

La richiesta di supporto va inviata alla seguente e-mail: [rinnovo2023@as.camcom.it](mailto:rinnovo2023@as.camcom.it)

## Raccomandazioni :

- il codice fiscale da inviare per l'arricchimento deve essere quello della impresa e non di soci dell'impresa, titolari, ecc.;
- leggere attentamente le indicazioni fornite da InfoCamere e pubblicate sul sito istituzionale;
- effettuare la richiesta con congruo anticipo e comunque non oltre il 12 maggio 2023.

Gli elenchi sui supporti digitali non riscrivibili possono essere:

**A. Consegnati a mano** in busta chiusa sigillata, recante la dicitura "Allegato B".

I file contenuti nel supporto devono essere firmati digitalmente.

Il supporto digitale va inserito in una ulteriore busta chiusa sigillata.

Oppure

**B. Spediti** a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

I file contenuti nel supporto devono essere firmati digitalmente e crittografati con tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

**Si ricorda che NON E' POSSIBILE inviare la documentazione tramite PEC - Posta Elettronica Certificata (circolare MISE 67049 del 16/3/2012).**

## PICCOLE IMPRESE

Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese per i **settori Agricoltura, Industria e Commercio** deve:

1. fornire le relative notizie e dati distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo l'**Allegato 2** della deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 232 del 27 marzo 2012;
2. presentare distintamente l'elenco delle piccole imprese quale allegato e parte integrante della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante (**Allegato 3** della deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 232 del 27 marzo 2012);
3. inserire nel supporto digitale non riscrivibile contenente l'**Allegato B**, l'**Allegato 3** contenente l'elenco delle sole piccole imprese associate in formato foglio elettronico .csv e in formato .pdf/A.

La rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a se stante ( Circolare MISE 21571 del 08/02/2013).

## DIVIETO DI DUPLICAZIONE

**Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in un solo settore:** l'organizzazione imprenditoriale che concorre all'assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, identificate sulla base del codice ATECO 2007 con il quale sono iscritte nel Registro Imprese.

**Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in più settori economici:** l'organizzazione imprenditoriale deve fornire notizie e dati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse. In ogni caso l'impresa associata, identificata sulla base del codice ATECO 2007 con il quale è iscritta nel Registro Imprese, va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua.

**Non è possibile utilizzare, da parte della medesima organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in due settori diversi, al fine di evitare duplicazioni.**

L'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione e potrà anche dichiarare unità Locali di imprese aventi sede in altra circoscrizione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012).

## DIVIETO DI DUPLICAZIONE

L'organizzazione potrà scegliere di utilizzare un'impresa o unità locale che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell'assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l'impresa stessa svolge attività prevalente.

E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più organizzazioni imprenditoriali: in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali alle quali sono iscritte.

Non è vietato, pertanto, che due diverse organizzazioni imprenditoriali (a condizione che non siano l'una una ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) cui la stessa impresa aderisce, la includano ciascuna nell'elenco delle imprese associate relativo al settore in cui l'impresa opera.

Al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale differente, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni (Nota MISE 0225073 del 22/12/2014).

## SETTORE ARTIGIANATO E SETTORE COOPERAZIONE

Le imprese artigiane e le società cooperative dei **settori dell'agricoltura, industria, commercio e altri settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.**

Le imprese artigiane e le società cooperative dei **settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori** (art. 4 comma 1 D.M 155/2011).

All'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.

**L'organizzazione potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o della cooperazione, tutte le imprese artigiane o cooperative appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori,** mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana o cooperativa appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori). L'impresa artigiana o cooperativa che opera esclusivamente nei settori credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per i settori artigianato o cooperazione.

## IMPRESE DICHIARABILI PER CIASCUN SETTORE ECONOMICO

Le imprese devono essere individuate secondo il seguente schema:

Settori economici	Codici Ateco 2007	Imprese
Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B, C, D, E, F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative
Turismo	I	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H Trasporto e magazzinaggio	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Credito e Assicurazioni	K64, K65, K661, K662, K663	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Servizi alle imprese + Altri settori	J, L, M, N,	Tutte (anche artigiane e cooperative)
	P, Q, R, S, T	Non artigiane e non cooperative

## NUMERO DEGLI OCCUPATI AL 31/12/2022

Si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'Organizzazione imprenditoriale.

Tra i dipendenti sono **da ricomprendere** i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare:

Dirigenti	Lavoratori con contratto di formazione e lavoro
Quadri	Lavoratori con contratto a termine
Impiegati e gli operai a tempo pieno	Lavoratori in Cassa integrazione guadagni
Apprendisti	Soci di cooperativa iscritti nei libri paga
Lavoratori a domicilio	Associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa
Lavoratori stagionali	Studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione

### Da escludere:

Soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa	Lavoratori interinali
Soci e membri del CDA remunerati con fattura	Volontari

## NUMERO DEGLI OCCUPATI AL 31/12/2022: METODO DI CALCOLO

Le persone occupate sono calcolate in termini di **media annua**.

Un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità intera.

L'unità lavorativa per il dipendente stagionale si ottiene dividendo il numero di mesi lavorati per dodici. Le frazioni di lavoro dovranno essere sommate per individuare le unità di lavoro.

Per chiarimenti sul calcolo delle unità lavorative: Circolare MISE 0176648 del 13/08/2012.

**Importante: occorre indicare la fonte dalla quale sono stati tratti i dati** e cioè direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del rappresentante legale, presso enti previdenziali e assistenziali o da altra fonte che deve essere specificata.

**I dati relativi agli occupati presenti nelle visure o negli elenchi del Registro Imprese hanno esclusivamente finalità statistiche e non possono essere utilizzati.**

# Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori

## CHI PUO' PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura le **Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio.**

Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori devono far pervenire alla Camera di commercio :

- ❑ una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) redatta secondo l'Allegato C del D.M. n. 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione e la operatività da almeno 3 anni;
- ❑ l'**Allegato 4** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 ( solo per le Associazioni dei consumatori);
- ❑ l'**elenco degli associati** redatto secondo l'Allegato D del D.M. n. 156/2011;
- ❑ l'**Allegato 1** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 – PEC o registrazione sull'interfaccia denominata Amministrazione Pubblica @perta a Cittadini e Imprese (AP@CI) all'indirizzo web:

<https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>

## PRECISAZIONI

L'**Allegato C** del D.M. n.156/2011 e l'**Allegato 4** della Delibera Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 **devono contenere**:

- ❖ informazioni documentate sull'ampiezza e la diffusione delle strutture operative
- ❖ informazioni documentate sui servizi resi e l'attività svolta nella circoscrizione
- ❖ il numero degli iscritti al sindacato o all'associazione al 31 dicembre 2022
- ❖ la dichiarazione che l'associazione opera nella provincia da almeno 3 anni

### **Numero degli iscritti:**

Organizzazioni sindacali: iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera di commercio, con esclusione dei pensionati( e, ovviamente, i dipendenti pubblici).

Associazioni dei consumatori: iscritti nella circoscrizione della Camera di commercio inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'art. 137, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 206/2005 ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia (in Toscana L.20 febbraio 2008, n.9).

## PRECISAZIONI

L'**Allegato D** del D.M. n. 156/2011 contenente l'elenco degli iscritti deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante su supporto digitale non riscrivibile in formato .pdf/A

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante

L'elenco degli associati è presentato:

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato D” contenente un supporto digitale non riscrivibile con l'Allegato D in formato .pdf/A.

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante

oppure

2. su supporto digitale non riscrivibile con file crittografato con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di commercio e pubblicata sul sito internet istituzionale (un supporto digitale non riscrivibile con l'Allegato D in formato .pdf/A).

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografato.

## GLI APPARENTAMENTI

Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all'assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente.

Due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione del seggio.

A tal fine devono far pervenire alla Camera di commercio contestualmente alla documentazione prescritta, la **dichiarazione di apparentamento**:

- redatta secondo l'**Allegato E** del D.M. n. 156/2011;
- sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o delle associazioni partecipanti;
- contenente l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio.

**I dati relativi alle organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento devono essere presentati disgiuntamente a pena di irricevibilità.**

Si possono sciogliere gli apparentamenti se le parti aderenti dichiarano di non voler più partecipare o se nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento o vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte dalle parti.

Il Presidente della Giunta regionale sospende il procedimento per il settore interessato ed individua le nuove rappresentatività.

## **CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445**

Come previsto dal **Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive** il Segretario Generale, quale Responsabile del procedimento, è chiamato a svolgere controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla Camera di Commercio dai soggetti partecipanti alla procedura di costituzione del Consiglio.

I controlli possono essere svolti in forma puntuale o a campione.

**In particolare i controlli a campione potranno riguardare le imprese elencate nell'allegato B del D.M. n.156/2011 ed avranno per oggetto:**

- a) L'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;**
- b) Il pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2021-2022.**

In caso di riscontro di irregolarità o errori il Responsabile del procedimento darà comunicazione all'organizzazione interessata per consentire, **entro il termine di 10 giorni**, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate.

## CASI DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO E CASI DI IRRICEVIBILITA'

### Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. n. 156/2011:

- ❑ art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1: mancato rispetto del termine (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso) per la presentazione della dichiarazione da parte delle organizzazioni e associazioni;
- ❑ art. 2, comma 3, e art. 3, comma 2: mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione di cui sopra degli elenchi degli associati da parte delle organizzazioni e associazioni;
- ❑ art. 4, comma 1: nel caso di apparentamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo l'Allegato E;
- ❑ art. 5, comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

### Casi di irricevibilità ex D.M. n. 156/2011:

- art. 2, comma 2, e articolo 3, comma 1: nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non redatta secondo l'Allegato A per le organizzazioni imprenditoriali e secondo l'Allegato C per le organizzazioni sindacali ed associazioni dei consumatori;
- art. 4, comma 3: nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali, sindacali ed associazioni dei consumatori che intendono concorrere in apparentamento non presentano i dati disgiuntamente come previsto dall'art. 12, comma 2, della l. n. 580/1993;
- art. 5, comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 siano affetti da irregolarità non sanabili.

## **CASI DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO E CASI DI IRRICEVIBILITA'**

Il Segretario generale, responsabile del procedimento, dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

Avverso è possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. (DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati.

(DM 156/ 2011 art. 5, c. 4)

Avverso le determinazioni del Presidente della Giunta Regionale è possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR

(Sentenza C.C. 374 del 5 novembre 2007)

## **REGOLARIZZAZIONE DI CASI SANABILI**

Nel caso in cui i dati e le dichiarazioni siano affetti da irregolarità sanabili l'organizzazione o l'associazione devono provvedere alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

## NOTE FINALI

La documentazione:

A. deve essere inserita in un plico che deve riportare all'esterno:

- l'intestazione del mittente
- l'indirizzo del destinatario (Camera di Commercio... alla c.a. Segretario Generale)

con la dicitura:

Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena  
Settore \_\_\_\_\_  
- NON APRIRE -

*Scadenza: entro 40 gg dalla pubblicazione dell'avviso di avvio procedura (26/06/2023)*

B. può essere:

- consegnata a mano presso gli Uffici Protocollo della Camera di Commercio
- trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite Poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti. A tal proposito, si rileva che **non fa fede la data di spedizione, bensì la data di arrivo** (circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

## RICORDIAMO

1. Numero imprese e numeri occupati riferiti al 31 dicembre 2022;
2. Allegato B - contenente l'elenco delle imprese - e allegato D – contenente l'elenco degli iscritti – devono essere presentati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e firmati digitalmente dal legale rappresentante;
3. Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC - Posta Elettronica Certificata (circolare MISE 67049 del 16/3/2012);
4. Il supporto digitale che contiene gli elenchi deve essere non riscrivibile (chiavetta usb, CD o DVD non riscrivibili).

## **ATTENZIONE**

Le informazioni presentate hanno carattere non esaustivo e potrebbero subire modifiche o integrazioni anche a seguito di successivi interventi normativi del MISE o interpretativi di Unioncamere Nazionale.

Si ricorda che nel caso di dichiarazione falsa o mendace ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 445/2000 sussiste l'obbligo, per il Responsabile del procedimento, di trasmissione degli atti all'autorità competente.